

Numero del Repertorio
Numero della Raccolta
ATTO ISTITUTIVO DEL
"TRUST DI SIMONE"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di dicembre

(17 dicembre 2021)

In Jesi e nel mio studio, Via Ancona n. 17/bis.

Avanti a me dott.ssa Barbara Federici, Notaio in Jesi, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Ancona, alla presenza dei testimoni,

si sono costituiti

OMISSIS,

la quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che in nome, per conto ed in rappresentanza del signor **OMISSIS**, giusta procura speciale a mio rogito in data Rep. n. che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale; coniugi in regime di comunione legale dei beni, di seguito anche chiamati "**disponenti**";

"**ASP AMBITO 9**", con sede in Jesi (AN), Via Gramsci n.95, codice fiscale 92024900422, persona giuridica di diritto pubblico costituita ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 26 febbraio 2008,

in persona di

MARASCA MATTEO, nato a Jesi (AN) il giorno 1 marzo 1985, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante, al presente autorizzato in virtù dell'art. 25 del vigente Statuto e della delibera del Consiglio di Amministrazione n..... del che per estratto da me Notaio certificato conforme all'originale in data odierna, Rep. n. , si allega al presente atto sotto la lettera "B",

per formarne parte integrante e sostanziale,

ente di seguito anche denominato "**trustee**";

OMISSIS,

di seguito anche chiamata "**guardiano**".

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTE

- che dal matrimonio tra la signora OMISSIS e il signor OMISSIS è nato il figlio OMISSIS, infra generalizzato, persona con disabilità grave come definita dall'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge;

- che è intenzione dei signori OMISSIS costituire il presente

trust al fine di approntare una misura di assistenza, cura e protezione idonea al proprio figlio, anche in vista del venir meno del sostegno familiare;

- che al riconoscimento del trust istituito con il presente atto si applicano le disposizioni della Convenzione de l'Aja del giorno 1 luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il giorno 1 gennaio 1992, salve le disposizioni di maggior favore.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

DENOMINAZIONE

I signori OMISSIS, come rappresentato, in qualità di disponenti, istituiscono un trust denominato "TRUST di SIMONE".

Art. 2

TRUSTEE

L'ufficio di trustee è affidato ad "ASP AMBITO 9" che, come rappresentato, accetta, dichiarando di voler adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto e dalla Legge regolatrice del trust.

Art. 3

BENI IN TRUST - DOTAZIONE

I disponenti affidano e trasferiscono ad "ASP AMBITO 9", che accetta ed acquista esclusivamente nella sua qualità di trustee del trust denominato "TRUST di SIMONE" per destinarli alle finalità di cui al presente atto e a vantaggio del "beneficiario" come infra definito, i seguenti beni:

A) la **piena proprietà**, dell'appartamento ad uso di civile abitazione posto al piano rialzato (piano terra catastale), composto da quattro vani ed accessori, con annessa corte di pertinenza esclusiva, confinante con detta Via OMISSIS, con proprietà OMISSIS nella parte sovrastante, con proprietà OMISSIS, salvo altri e come meglio in fatto.

Censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Jesi (AN), partita corrisposta, come segue:

OMISSIS totale mq. 111 (superficie totale, escluse aree scoperte: mq. 101), Rendita Catastale Euro 340,86;

immobile di proprietà della signora OMISSIS, quale bene personale;

b) la **piena proprietà**, dell'area urbana di pertinenza della porzione di fabbricato sopra descritta, confinante nell'insieme con detta OMISSIS, con il cespite di cui sopra, con proprietà della società OMISSIS, salvo altri e come meglio in fatto.

Censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Jesi (AN) come segue:

OMISSIS priva di classamento e rendita catastali;

immobile di proprietà della signora OMISSIS per la quota di 1/2 (un mezzo) quale bene personale e per la restante quota di

1/2 (un mezzo) dei signori OMISSIS in regime di comunione legale dei beni,

con diritto alla strada, comune anche ad altra porzione immobiliare, distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Jesi (AN) come segue:

OMISSIS.

I beni in trust sono separati dal patrimonio proprio del trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e dai creditori personali dei disponenti, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente da matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.

Art. 4

PRECISAZIONI RELATIVE AI BENI IN TRUST
conformità catastale

I dati di identificazione catastale, come sopra riportati riguardano le unità immobiliari raffigurate nella planimetria e nell'elaborato planimetrico depositati in catasto, che al presente atto si allegano rispettivamente sotto le lettere "C" e "D" per formarne parte integrante e sostanziale.

La disponente OMISSIS, con riferimento alla porzione di fabbricato, attesta che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria, come da dichiarazione in data 12 novembre 2020 rilasciata dal Geom. Fabrizi Stefano, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Ancona al n. 1286, allegata a precedente atto a mio rogito in data 28 dicembre 2020, repertorio 6176/4483, di cui meglio nel proseguo.

Quanto sopra viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le relative accessioni, pertinenze e servitù attive e/o passive, ove esistenti (queste ultime quante e quali risultanti eventualmente per legge, dallo stato dei luoghi, dai precedenti titoli di provenienza, trascritte o anche nate per destinazione del padre di famiglia) nonché con tutti i proporzionali diritti ai servizi e alle cose comuni e condominiali del fabbricato di cui quanto alienato fa parte, come per legge.

Si da atto dell'esistenza delle seguenti servitù:

- servitù di passaggio costituita - a carico della corte della porzione immobiliare ad uso abitativo oggetto del presente atto
- con atto in data OMISSIS a rogito del OMISSIS, allora Notaio in Jesi (AN), Rep. n. OMISSIS, trascritto, per quanto di qui di interesse, presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona in data OMISSIS al n. OMISSIS.;
- servitù di passaggio costituita - a favore della porzione immobiliare di cui al mappale n. OMISSIS - con atto in data

OMISSIS a rogito del Dottor OMISSIS, allora Notaio in Senigallia (AN), Rep. n. OMISSIS, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona in data OMISSIS al n. OMISSIS R.P., confermata con Decreto emesso dal Prefetto di Ancona in data OMISSIS Rep. n. OMISSIS, registrato ad Ancona in data OMISSIS Serie 1;

- servitù di passaggio costituita - a favore della porzione immobiliare di cui al mappale n. OMISSIS - con atto in data OMISSIS a rogito del Dottor OMISSIS, allora Notaio in Senigallia (AN), Rep. n. OMISSIS, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona in data OMISSIS al n. OMISSIS R.P., confermata con Decreto emesso dal Prefetto di Ancona in data OMISSIS Rep. n. OMISSIS, registrato ad Ancona in data OMISSIS al n. OMISSIS Serie 1;

- servitù di passaggio costituita con atto in data OMISSIS a rogito del Dottor OMISSIS, allora Notaio in Senigallia (AN), Rep. n. OMISSIS, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona in data OMISSIS al n. OMISSIS R.P., confermata con Decreto emesso dal Prefetto di Ancona in data OMISSIS Rep. n. OMISSIS, registrato ad Ancona in data OMISSIS al n. OMISSIS Serie 1;

- servitù coattiva di passaggio trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona in data OMISSIS al n. OMISSIS, a seguito del Decreto emesso dal Prefetto di Ancona in data OMISSIS Rep. n. OMISSIS, registrato ad Ancona in data OMISSIS al n. OMISSIS Serie 1;

- servitù coattiva di passaggio - costituita a carico di porzione dell'area di pertinenza delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto, di cui al mappale n. OMISSIS - trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona in data OMISSIS al n. OMISSIS, a seguito del Decreto emesso dal Prefetto di Ancona in data OMISSIS Rep. OMISSIS, registrato ad Ancona in data OMISSIS al n. OMISSIS.

Tenuto conto che i disponenti sono proprietari del garage con giardino adiacente l'area urbana sopra descritta, i medesimi riservano per se stessi e per i propri aventi causa il diritto di attingere acqua dal pozzo esistente sulla suddetta area (Mappale OMISSIS subalterno OMISSIS).

Inoltre, "ASP AMBITO 9" dichiara di essere a conoscenza della servitù apparente di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia a favore dell'immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Jesi OMISSIS (di proprietà dei disponenti) ed a carico della corte già censita nel suddetto Catasto Fabbricati al Foglio OMISSIS, mappale OMISSIS, corrispondente all'attuale mappale OMISSIS (graffato al subalterno 2), così come riconosciuta nel contesto dell'atto in data OMISSIS, a rogito del dott. OMISSIS, allora Notaio in Jesi, rep. OMISSIS, di cui infra.

I disponenti dichiarano che quanto costituito in trust è alla

agli stessi pervenuto in virtù di:

- atto di compravendite in data 16 luglio 1993 a rogito del Dottor Marcello Pane, allora Notaio in Jesi, Rep. n. 35.648/5.538, registrato a Jesi il 21 luglio 1993 al n.ro 643 serie 1V, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona in data 28 luglio 1993 ai n.ri 7800 e 7801 R.P.;

- successione mortis causa del signor OMISSIS, nato OMISSIS il giorno OMISSIS; la dichiarazione di successione è stata registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Jesi (AN) in data OMISSIS al n. OMISSIS, Vol. OMISSIS e trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Ancona / Servizio di Pubblicità Immobiliare in data OMISSIS al n. OMISSIS.;

- successione mortis causa della signora OMISSIS, nata a OMISSIS il giorno OMISSIS e deceduta OMISSIS; la dichiarazione di successione è stata registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Jesi (AN) in data OMISSIS al n. 275095, Vol. OMISSIS e trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Ancona / Servizio di Pubblicità Immobiliare in data OMISSIS al n. OMISSIS R.P.;

- atto di compravendita a mio rogito in data OMISSIS, Rep. n.n OMISSIS, registrato a Jesi il OMISSIS al n. OMISSIS, trascritto presso l'Agenzia del Territorio/Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ancona in data OMISSIS al n.ro OMISSIS R.P..

I disponenti dichiarano che i beni costituiti in trust sono liberi da vincoli, pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni comunque pregiudizievoli.

Con riferimento alle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia,

- A -

la signora OMISSIS, previo richiamo da me notaio effettuato ai sensi degli artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa le sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R., cui è soggetta in caso di dichiarazioni mendaci, attesta e dichiara:

a) che la costruzione del fabbricato in cui è compresa la porzione immobiliare ad uso abitativo dedotta in contratto risale ad epoca anteriore al giorno 1 settembre 1967;

b) che da allora non sono state eseguite opere tali da richiedere titoli abilitativi di qualsiasi natura, anche in sanatoria, da parte dei competenti uffici, ovvero che fossero soggetti a dichiarazioni o comunicazioni di inizio attività, fatta eccezione per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria alla copertura del medesimo fabbricato, per le quali è stata presentata al Comune di Jesi in data 11 maggio 1999 la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n. 99018/12;

- B -

si omette l'allegazione al presente atto il certificato di destinazione urbanistica relativo all'area urbana, in quanto

la medesima costituisce pertinenza di porzione di edificio censito nel Catasto Edilizio Urbano ed ha una superficie inferiore a metri quadrati 5.000 (cinquemila), così come disposto dall'art. 30, comma 2, del D.P.R. 380/2001.

Il trustee attesta di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica degli edifici; documentazione comprensiva dell'attestato di prestazione energetica, redatto in data 16 dicembre 2020 dall'Ing. Finocchi Stefano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n.ro A/3549, che la signora OMISSIS dichiara essere pienamente valido ed efficace, non essendo scaduto né decaduto (stante l'assenza di cause sopravvenute, tali da aver determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui alla certificazione stessa, rispetto alla situazione energetica effettiva dell'immobile in oggetto e stante l'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici); copia di detto attestato si allega al presente atto sotto la lettera "E", per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5

SCOPO E BENEFICIARIO

Il trust istituito con il presente atto ha come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di **OMISSIS**, esclusivo beneficiario del trust.

Art. 6

GUARDIANO

Guardiano del trust è OMISSIS che, presente, accetta la carica.

Art. 7

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Beneficiario residuo del trust è "ASP AMBITO 9", che avrà l'onere di utilizzare gli immobili sopra descritti per la creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing per persone disabili.

Sopraggiunto il termine finale del trust, come infra determinato, il trustee diviene proprietario a tutti gli effetti dei beni oggetto di dotazione al trust.

Per il caso che, sopraggiunto il termine finale del trust, detto ente sia in liquidazione o sia estinto, il beneficiario residuo sarà il "Comune di Jesi".

Art. 8

DURATA

Il trust esaurisce i propri effetti, previo esperimento della fase di assegnazione di cui sopra, alla data della morte di OMISSIS.

Art. 9

IRREVOCABILITA'

Il trust istituito con il presente atto è irrevocabile e il beneficiario residuo non ha diritto di porvi termine

anticipatamente.

Art. 10

LEGGE REGOLATRICE E LEGGE APPLICABILE

Il trust è regolato dalla legge di Jersey.

Le obbligazioni e la responsabilità del trustee sono disciplinate, cumulativamente, dalla legge regolatrice del trust e dalla legge italiana.

Per l'applicazione della legge italiana, il trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti al beneficiario residuo.

La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del trustee, posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia, sono regolate dalla legge italiana.

Art. 11

POTERI DEL TRUSTEE

Il trustee dispone dei beni in trust, senza alcuna limitazione che non risulti dal presente atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei beni in trust. In particolare, il trustee può compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione avente ad oggetto i beni in trust ed è titolare di un generale potere di investimento dei beni in trust.

Il trustee ha la capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni in trust.

Egli può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a notai e dinanzi a qualunque pubblica autorità, senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.

Il trustee può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive.

Art. 12

LIMITAZIONI AI POTERI DEL TRUSTEE

Il trustee non può, senza il consenso scritto della disponente OMISSIS o in sua mancanza del guardiano:

- alienare, ipotecare o comunque vincolare i beni immobili in trust;
- stipulare locazioni ultranovennali aventi ad oggetto beni immobili in trust.

Art. 13

PROGETTO DI VITA

E RELATIVI OBBLIGHI DEL TRUSTEE

Premesso:

-- che il beneficiario del trust OMISSIS, è persona con disabilità grave come definita dall'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge, affetto, in particolare, da Sindrome dei Down e ritardo psicomotorio in esito ad emiparesi sinistra (come certificato dall'Unità Sanitaria Locale n. 5 -

Jesi - Commissione Sanitaria Invalidi Civili in data 23 ottobre 1996) con un discreto livello di autonomia, con un discreto livello di autonomia, tale da essere inserito in una realtà lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso la Ditta Compass di Jesi e da poter attualmente vivere anche al di fuori della propria realtà familiare;

-- che tuttavia OMISSIS è bisognoso di essere supportato nel corso della giornata per alcuni specifici atti (come evidenziato dal progetto individualizzato di cui infra);

con riferimento allo scopo del trust, il trustee deve destinare i beni in trust e ogni rendita eventuale prodotta dai beni in trust alla realizzazione di una soluzione alloggiativa di tipo familiare e di cohousing che coinvolga OMISSIS e che renda possibile che lo stesso abiti al di fuori del contesto familiare da solo o anche condividendo l'esperienza abitativa con altri soggetti disabili aventi un grado di autonomia simile al suo; il trustee dovrà inoltre approntare misure efficaci e appropriate al fine di facilitarne il pieno godimento e promuovere l'inclusione e partecipazione di OMISSIS alla vita sociale e lavorativa, al fine di garantirgli uno stile di vita parzialmente autonomo e sempre dignitoso, volendo escludere, fino a quando ciò sarà possibile, il rischio di istituzionalizzazione.

In particolar modo, il trustee deve;

- 1 - approntare tutte le misure necessarie perché OMISSIS possa vivere nell'appartamento di cui al precedente articolo 3, attivando e realizzando appieno il suo progetto individualizzato (art. 14 l. 328/2000), redatto in coprogettazione con l'ASUR AV 2 - Umea di Jesi; il suddetto progetto verrà monitorato, aggiornato e modificato tenuto conto dello stato di salute, dei bisogni, delle esigenze e dei desideri e aspirazioni del beneficiario e da eventuali fattori ambientali che dovessero verificarsi;

- 2 - nell'ipotesi in cui nel corso degli anni l'autonomia attuale del beneficiario del trust diminuisca e, in base ad una valutazione che dovrà essere condivisa dal trustee e dal guardiano, nonché dall'eventuale amministratore di sostegno/tutore/curatore dello stesso, non sia più possibile far partecipare OMISSIS al progetto di "cohousing" oppure l'immobile di cui all'articolo 3 non costituisca più una soluzione alloggiativa idonea per OMISSIS e lo stesso dovesse risiedere in una residenza sanitaria o socio-sanitaria o, comunque, in una struttura idonea ad accogliere persone disabili, il trustee dovrà impiegare i beni costituiti in trust per trarne reddito e proventi da erogare periodicamente a qualsiasi soggetto che ricopra l'ufficio di amministratore di sostegno, tutore o curatore del medesimo OMISSIS, così da contribuire a garantire a quest'ultimo un livello di vita dignitoso e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a pagare l'eventuale retta della residenza, a coprire ogni eventuale

spesa ritenuta necessaria per la sua qualità di vita, ivi comprese cure ed assistenza.

Art. 14

LIBRO DEGLI EVENTI E OBBLIGO DI RENDICONTO

Il trustee è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il "Libro degli eventi del trust".

Il trustee registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria.

In ogni caso, il trustee annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto del quale sia opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di detti atti.

Chiunque contragga con il trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del "Libro degli eventi del trust".

Il trustee deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al guardiano del trust, nonché redigere ogni anno un inventario dei beni in trust. Il rendiconto e l'inventario devono essere trascritti nel "Libro degli eventi del trust".

Art. 15

SUCCESSIONE DEL TRUSTEE

Il trustee resta in carica fino a dimissioni o revoca e, se si tratta di persona fisica, sino alla sua sopravvenuta incapacità o morte.

Non è consentito al trustee "ASP AMBITO 9" di dimettersi dal proprio ufficio.

E' attribuito al disponente OMISSIS o, in caso di sua mancanza, o indisponibilità o impossibilità, al guardiano il potere di revocare il trustee qualora lo stesso non si attenga alle prestazioni di scopo contenute nel presente atto.

La dichiarazione di revoca dovrà essere portata a conoscenza del trustee a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di revoca, il nuovo trustee sarà nominato dal disponente OMISSIS o in caso di sua mancanza, indisponibilità o impossibilità, verrà individuato secondo i criteri di seguito indicati per i casi di estinzione di "APS AMBITO 9".

Qualora si determini l'estinzione dell'ente "APS AMBITO 9", suo successore sarà il "COMUNE DI JESI".

Per il caso che questi non voglia o non possa accettare la carica, il trustee verrà designato da OMISSIS o, in caso di sua mancanza, indisponibilità o impossibilità, da qualsiasi soggetto che ricopra l'ufficio di amministratore di sostegno, tutore o curatore del medesimo OMISSIS.

La carica di trustee è incompatibile con la carica di guardiano.

Il trustee non ha diritto ad alcun compenso.

Il trustee, nell'ambito dei progetti di cui al precedente articolo 13, potrà far richiesta di accesso a fondi e a qualsiasi forma di finanziamento dei progetti stessi, potrà

chiedere contributi economici e/o rimborsi spese alle famiglie dei disabili che risiedono insieme a OMISSIS.

Quest'ultimo dovrà essere esente dall'eventuale contributo/rimborso spese fino al limite di Euro 6.000,00 (seimila e zero centesimi); importo da aggiornarsi annualmente nella misura del 100% (cento per cento) delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In ogni caso, detti contributi e rimborsi non potranno mai superare l'importo annuo dell'indennità di accompagnamento riconosciuta a OMISSIS.

Il tutto con espressa esclusione di ogni forma di lucro per il trustee, stante quanto previsto al successivo articolo 19.

Art. 16

TRASFERIMENTO DEI BENI IN TRUST IN CASO DI SUCCESSIONE DEL TRUSTEE

In caso di cessazione dalla carica di trustee, egli è tenuto:

- a porre in essere, senza indugio, ogni atto necessario a consentire al subentrante di esercitare i diritti spettanti al trustee sui beni in trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo risultare quale trustee del trust e anche quale proprietario o titolare dei beni in trust nella specifica qualità di trustee del trust;

- a consegnare i beni in trust al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il trust o i beni in trust, fornendogli ogni ragguaglio che il nuovo trustee ragionevolmente gli richieda e, in genere, ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei beni in trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti la carica.

In caso di sopravvenuta incapacità o morte del trustee, le suddette obbligazioni di consegna fanno carico, rispettivamente, a chi assiste il soggetto divenuto incapace o agli eredi.

In ciascuno dei casi che precedono:

- le risultanze del "Libro degli eventi del trust" faranno piena prova della qualità di trustee;

- è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.

Art. 17

CUSTODIA

Il trustee deve custodire i beni in trust.

Il trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei beni in trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.

E' tenuto al pagamento di ogni onere e tassa inerente la proprietà immobiliare oggetto di dotazione al trust.

Art. 18

SEPARAZIONE

Il trustee è obbligato a tenere i beni in trust separati sia dai propri sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.

In particolare:

- tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrिवibili in registri, pubblici o privati, il trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di trustee del trust o al nome del trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust;

- eventuali rapporti bancari istituiti dal trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al trustee nella sua qualità o al trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

I beneficiari potranno rivendicare i beni in trust qualora il trustee, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

Art. 19

CONFLITTO DI INTERESSI

Il trustee, per tutta la durata del trust, non può in nessun caso rendersi acquirente dei beni in trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti, né in alcuna forma godere delle utilità che da essi derivano.

Il trustee non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita né in alcun modo contrarre con persone ad esso legate da vincoli lavoro, di professione o di interesse, né con enti nei quali lo stesso abbia un interesse, a meno che la disponente OMISIS o, in sua mancanza, il guardiano, posti a conoscenza delle circostanze, lo autorizzino espressamente per iscritto.

Art. 20

POSIZIONE DEL GUARDIANO

Il guardiano ha il dovere di garantire la corretta esecuzione del trust;

oltre a quanto previsto negli articoli che precedono, il guardiano esprimere il proprio parere, non vincolante, su qualsiasi evento relativo al trust.

Il guardiano può agire in giudizio per l'esecuzione del trust, in caso di inadempimento delle obbligazioni del trustee, in caso di violazione della legge regolatrice del trust e di violazione della legge applicabile a uno specifico atto del trust.

Il guardiano resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Il medesimo è revocabile solo per giusta causa, ovvero laddove non adempia con diligenza alle funzioni di controllo allo stesso demandate.

Il potere di revoca e la nomina del relativo successore sono di competenza di OMISIS o, in caso di sua mancanza, o indisponibilità o impossibilità, dell'Autorità Giudiziaria.

Il guardiano non ha diritto ad alcun compenso.

La carica di guardiano è incompatibile con la carica di trustee.

Art. 21

Le spese di questo atto e le sue dipendenti sono a carico di "ASP AMBITO 9".

DICHIARAZIONI FISCALI

Le parti dichiarano che il valore dei beni costituiti in trust è pari ad **Euro 57.000,00 (cinquantasettemila e zero centesimi)**.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 6, legge 22 giugno 2016, n. 112:

- è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

- è soggetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;

- è esente dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

trattandosi di trust istituito a favore di persona con disabilità grave come definita dall'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla presenza de testimoni ai comparenti, che lo approvano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su pagine _____ di fogli _____, compresa la presente per la parte che occupa, lo stesso viene sottoscritto alle ore _____ e _____ minuti